



**ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERCELLI**

STATUTO

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art.1

Costituzione

Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs 4.03.2010 n. 28 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Casale Monferrato, con delibera del 6.05.2011, istituiva l'Organismo di Mediazione Forense presso il Tribunale di Casale Monferrato. A seguito del provvedimento del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia del 2.09.2011, il detto Organismo è stato iscritto di diritto nel Registro con il numero progressivo 458 (ODM_458).

Il decreto legislativo 7.09.2012 n. 155 ha disposto la soppressione del Tribunale di Casale Monferrato e la aggregazione del relativo circondario a quello del Tribunale di Vercelli.

Per tale ragione il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Casale Monferrato ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vercelli in data 6.03.2014 sottoscrivevano "convenzione" atta ad estendere i servizi dell'ODM_458 agli avvocati del foro di Vercelli con l'apertura di un ufficio presso l'Ordine degli avvocati del foro accorpante.

Con delibera del 5 dicembre 2014 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli decideva di partecipare, per l'anno 2015, in qualità di associato, alla gestione del suddetto Organismo e di subentrare in forza alla predetta partecipazione nell'integrale titolarità dell'Organismo di Mediazione ODM_458.

Con delibera del 10 novembre 2015 il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vercelli (d'ora in avanti COA) disponeva l'avvio dell'attività dell'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Vercelli (d'ora in avanti ODM) presso la sede dell'Ordine.

Art. 2

Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è un articolazione del COA ed è munito di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del COA.

I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dalle entrate derivanti dall'attività di mediazione e, ove queste non siano sufficienti, da fondi erogati dal COA.

L'Organismo, rappresentato dal Presidente, è comunque dotato di autonomia organizzativa, propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del COA, nonché capacità di agire nei rapporti coi terzi.

L'ODM è tenuto a stipulare polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per le conseguenze patrimoniali eventualmente derivanti, a qualunque titolo, dallo svolgimento dell'attività di mediazione e delle funzioni dell'Organismo stesso, con la previsione espressa della rinuncia da parte dell'Assicurazione di rivalsa nei confronti del mediatore, salvo il caso di dolo o colpa grave.

Art. 3

Scopo

L'Organismo ha lo scopo di provvedere stabilmente all'attività conciliativa e di mediazione prevista dal D.Lgs. 28/2010 e s.m.i. attraverso:

- a) la promozione, lo sviluppo, l'organizzazione e la realizzazione di procedure di mediazione;
- b) la formazione di soggetti qualificati professionalmente per l'attività conciliativa;
- c) ogni altra iniziativa utile, direttamente o indirettamente, a promuovere ed a facilitare lo sviluppo delle procedure di mediazione.

TITOLO I

ORDINAMENTO INTERNO

Art. 4

Sede

L'ODM svolge le sue funzioni ed ha la propria sede presso i locali a disposizione dal COA, ai sensi dell'art. 18 del d. lgs. n. 28/2010, siti in Vercelli Piazza Amedeo IX n. 2.

Art. 5

Personale dipendente

L'ODM si avvale del personale dipendente del COA che distacca propri dipendenti a svolgere compiti di segreteria. Detti dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Art. 6

Organi dell' ODM

Organi dell'ODM sono: il Presidente, il Consiglio Direttivo ed il Coordinatore.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente dell'ODM è il Presidente del COA o suo delegato scelto con delibera del COA tra gli iscritti all'albo degli Avvocati di Vercelli.

Il Presidente convoca, presiede e coordina le sedute del Consiglio Direttivo dell'Organismo, fissando i punti all'ordine del giorno e, sulla base delle delibere di tale Organo, promuove l'attività dell'Organismo e ne esprime all'esterno gli indirizzi.

Il Presidente esamina, in via preliminare e sommaria eventuali esposti nei confronti dei mediatori assegnandoli, eventualmente, al Presidente del COA.

Art. 8

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da membri designati dal COA tra gli iscritti all'Albo di Vercelli, il cui numero può variare con delibera del COA senza che ciò comporti la modifica del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente senza necessità di formalità particolari.

Il Consiglio Direttivo è da ritenersi validamente costituito con la presenza di almeno tre componenti.

In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il consigliere più anziano.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate da un componente del direttivo in un apposito registro, che sarà numerato in ogni pagina, vidimato dal Presidente e custodito presso la segreteria del COA.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo facente funzioni.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere ed aggiornare l'elenco dei mediatori.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) stilare l'elenco dei mediatori;
- b) vigilare sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto;
- c) provvedere alla sospensione del mediatore dall'esercizio dell'opera di mediazione e/o alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori nei casi previsti dal Regolamento;
- d) nominare il Coordinatore, determinarne il compenso e scegliere il personale dipendente;
- e) trasmettere, a far data dal secondo anno di iscrizione nel Registro Ministeriale, entro il 31 marzo di ogni anno successivo il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero;
- f) predisporre il rendiconto contabile finanziario;
- g) provvedere all'assegnazione delle spettanze ai mediatori, sulle quali l'Organismo tratterrà il 40% dei compensi versati per il suo finanziamento ed un ulteriore 5% da destinare al fondo di solidarietà tra i mediatori (ai sensi del Regolamento), e per perseguire i suoi scopi, salvo diversa misura percentuale da stabilirsi con delibera del Consiglio Direttivo che non costituisce modifica dello statuto.

Art. 9

Il Coordinatore

Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il mandato dura sino al rinnovo del COA, in carica al momento della sua nomina.

Può essere revocato dallo stesso Consiglio per gravi motivi.

Il Coordinatore cura l'esecuzione di ogni delibera del Consiglio Direttivo ed in particolar modo, attenendosi alle direttive di quest'ultimo, coordina e dirige il personale dipendente dell'Organismo.

Il Coordinatore si cura di:

- a) tenere il Registro degli affari di mediazione, anche in formato elettronico;
- b) esaminare le richieste di mediazione e provvedere alla designazione dei mediatori in base a quanto previsto nel Regolamento dell'Organismo;

- c) provvedere al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato e a tutti gli incombeni successivi alla conclusione del tentativo di mediazione stragiudiziale esperito dal mediatore designato;
 - d) individuare la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite;
 - e) correggere il valore indicato dalle parti, quando non sia stato correttamente indicato a norma del codice di procedura civile.
- f) E' responsabile della tenuta e dell'aggiornamento degli elenchi dei mediatori e sovrintende alle procedure di individuazione, di nomina e di sostituzione del mediatore.

Tiene il registro degli affari di mediazione, cura la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, provvede alla custodia dei relativi Registri, e sovrintende alle ulteriori attività di segreteria e alla gestione ordinaria della contabilità.

E' incaricato di custodire il fascicolo di ciascuna procedura attivata e di tenere un registro, anche informatico, delle procedure di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della controversia, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.

Il Coordinatore è altresì tenuto a curare gli adempimenti previsti dalle vigenti norme in materia di antiriciclaggio.

TTITOLO III

DEI MEDIATORI E DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Art. 10

L'elenco dei mediatori

L'Organismo si avvale per svolgere le proprie funzioni di un elenco di mediatori composto da almeno 5 avvocati facenti parte dell'Albo degli Avvocati del Foro di Vercelli.

Il Consiglio Direttivo può concludere convenzioni con altri Ordini professionali aventi sede nel circondario del Tribunale di Vercelli.

Il Consiglio Direttivo è tenuto a redigere l'elenco dei mediatori sulla scorta delle istanze presentate dagli interessati.

Il Consiglio Direttivo deve, comunque, provvedere all'aggiornamento dell'elenco dei Mediatori, da effettuarsi almeno una volta all'anno.

Art. 11

Iscrizione nell'elenco dei mediatori

Sono condizioni per l'iscrizione nell'elenco dei mediatori:

- a) aver frequentato con profitto i corsi di aggiornamento tenuti da soggetti a ciò autorizzati dal Ministero di Giustizia ed essere quindi abilitati a svolgere l'attività di mediatore;
- b) essere iscritto all'Albo degli Avvocati o nel registro speciale dei Praticanti abilitati, tenuti dal COA;
- c) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni relative a fatti non colposi;
- d) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- e) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
- f) non avere riportato sanzioni disciplinari definitive diverse dall'avvertimento;
- g) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge;
- h) non essere già iscritto nell'elenco dei mediatori di più di quattro organismi di mediazione.
- i) Sulle domande di iscrizione delibera il Consiglio Direttivo; l'iscrizione non è un atto dovuto ed il Consiglio Direttivo si riserva ogni valutazione anche in base alle esigenze del servizio.

Art. 12

Degli obblighi del mediatore

Al mediatore è fatto divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera; gli è fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

Al mediatore è fatto obbligo di:

- a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità e di insussistenza di motivi di incompatibilità con l'incarico da assumere;
- b) informare immediatamente l'ODM, ed eventualmente le parti, dell'affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell'imparzialità dell'opera;
- c) nelle ipotesi previste dalla legge o dal regolamento, formulare le proposte di mediazione nel rispetto del limite dell'ordine pubblico e delle norme imperative;
- d) corrispondere immediatamente ad ogni richiesta del Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia;
- e) dotarsi di indirizzo pec.

Art. 13

Sospensione e cancellazione dall'elenco dei mediatori

E' disposta la sospensione cautelare dall'elenco dei mediatori:

- a) nel caso di esercizio dell'azione penale per delitto non colposo;
- b) nel caso di apertura di procedimento disciplinare ove siano state adottate misure cautelari;
- c) nel caso di sospensione cautelare dall'attività professionale.

La sospensione viene revocata:

- a) una volta divenuta definitiva la sentenza o la decisione che definisce il procedimento;
- b) con la pronuncia della sentenza o della decisione anche non definitive, qualora irroghino una pena o una sanzione incompatibili con l'iscrizione nell'elenco;
- c) con la pronuncia della sentenza di assoluzione.

E' disposta la cancellazione dall'elenco dei mediatori:

- a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione;
- b) nel caso di sostituzione per mancato rispetto degli obblighi facenti capo al mediatore;
- c) nel caso di rifiuto, salvo giustificato motivo, dell'incarico di mediatore affidato, se ripetuto per più di due volte nell'arco di un anno;
- d) nel caso l'accordo non sia omologato ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. perché contrario ai principi di ordine pubblico o alle norme imperative o per mancanza dei requisiti di regolarità formale, previa audizione del mediatore sulle concrete modalità di redazione dell'accordo.

Del provvedimento di cancellazione è immediatamente notiziato il Consiglio dell'Ordine professionale di appartenenza al fine dell'eventuale segnalazione agli organi competenti.

I provvedimenti di sospensione cautelare e di cancellazione vengono assunti dal Consiglio Direttivo previa audizione del mediatore.

Nei casi di eccezionale urgenza la sospensione cautelare può essere assunta prima dell'audizione del mediatore.

Il mediatore, che assume la funzione di coordinatore, è sospeso dall'elenco per la durata dell'incarico.

I mediatori iscritti nell'elenco devono svolgere la loro attività nel rispetto del regolamento dell'Organismo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'art. 4 comma 3 del D.M. 180/2010. Il mantenimento dei requisiti di onorabilità, il rispetto degli obblighi deontologici e di formazione e aggiornamento è condizione per continuare ad essere iscritti nell'elenco dei mediatori.

Art. 14

Riservatezza del procedimento

Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione non sono accessibili al pubblico, tranne che nei casi previsti dalla Legge o dal regolamento.

Il mediatore è tenuto all'obbligo della riservatezza in ordine a quanto appreso.

Art. 15

Norme di procedura - Rinvio

Le norme per l'attivazione del procedimento di mediazione, la designazione e la prestazione del mediatore, le incompatibilità e la sostituzione sono contenute nel Regolamento dell'Organismo di Mediazione, approvato dal COA ed allegato al presente Statuto.

TITOLO IV

LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 16

Dei mezzi dell'Organismo

L'Organismo, per lo svolgimento delle sue funzioni, utilizza strumenti, mezzi e personale del COA o proprii.

E' tenuto a dotarsi di un Registro, anche informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 17

Entrate, Uscite e Controlli

Sono entrate dell'Organismo i proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Sono uscite dell'Organismo i compensi dei mediatori e le spese di gestione e amministrazione dell'Organismo e dell'attività di mediazione.

Sia le entrate che le uscite confluiscono nel bilancio del COA previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario dell'Organismo.

Le entrate dell'Organismo sono utilizzate per compensare le uscite del COA derivanti dalle attività dell'Organismo, in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- a) spese personale: incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine assegnati all'ODM;

- b) spese di cancelleria: modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'ODM;
- c) spese postali e telefoniche: maggiori spese postali e telefoniche derivante dall'attività dell'ODM;
- d) altri costi: costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'ODM.

Il controllo sulla gestione contabile dell'Organismo è affidato al COA che lo espleta tramite il proprio Consigliere Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'Organismo è tenuto a depositare presso il COA rendiconto contabile finanziario della propria gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

Il COA, entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione del Consigliere Tesoriere alla sua eventuale approvazione.

TITOLO V

NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 18

Entrata in vigore

Il presente Statuto, unitamente al Regolamento, verrà trasmesso al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 ai fini dell'iscrizione nel Registro degli Organismi.

Le norme e le disposizioni contenute nel presente Statuto e nel Regolamento entreranno in vigore dopo l'iscrizione dell'Organismo nel Registro degli Organismi.

Art. 19

Modifiche dello Statuto e del Regolamento

Al COA compete ogni modifica dello Statuto e del Regolamento che dovrà essere comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. n. 28/2010 e dell'art. 8 del D.M. 180/2010.

Ogni modifica dello Statuto e del Regolamento diverrà efficace decorsi i termini di cui all'art. 5 del D.M. n. 180/2010, senza che il Ministero della Giustizia abbia rilevato illegittimità o incongruenze.

Art. 20

Allegati

Costituiscono allegati del presente Statuto: il Regolamento e il codice etico, la scheda di valutazione di cui all'art. 7, comma V, lettera "b", nonché la tabella delle indennità.

Art. 21

Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle norme di legge e ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico Europeo ed Italiano.